

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

---



## **COPIA di DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

**N. DP-26 del 24/02/2022**

**OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862, LEGGE 145/2018). PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2022**

Il giorno 24/02/2022 alle ore 12:00 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il Presidente della Provincia Francesco MENNA, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Franca COLELLA, ha assunto il seguente decreto:

OGGETTO : Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d'atto dell'assenza obbligo di accantonamento per l'esercizio 2022

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

---

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**Ai sensi dell'art.1, comma 54 e comma 55 della Legge del 7 aprile 2014, n. 56  
e dell'art. 26 del Vigente Statuto Provinciale**

**Premesso che:**

-l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio in virtù del rinvio di legge per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dal Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°309 del 31.12.2021, con cui è stata differita al 31 marzo 2022 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, data in cui dovrà avvenire anche la presentazione del DUP al consiglio per la sua contestuale approvazione.

-con decreto presidenziale del 31.01.2022, n°7, è stato approvato il risultato presunto di amministrazione 2021, con la determinazione e ripartizione dell'avanzo accantonato e vincolato;

-con decreto presidenziale del 03.02.2022, n°8 è stata approvata la prima variazione in esercizio provvisorio 2022;

-con decreto presidenziale del 17.02.2022, n°22 è stata approvata la seconda variazione in esercizio provvisorio 2022;

**Considerato che**

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento;

Richiamata, in particolare, la legge 145/2018 e s.m.i., la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- b) in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:
  - 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg
  - 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg
  - 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg

OGGETTO : Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d'atto dell'assenza obbligo di accantonamento per l'esercizio 2022

## COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

- 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg
- a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;

Accertato che, relativamente all'esercizio 2021, l'Ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC):

Stock del debito al 31/12/2020	€ 485.834,75
Obiettivo di riduzione del debito (-10% )	€ 437.251,28
Fatture ricevute nel 2021	€ 20.806.190,01
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021	€ 1.040.309,50
Stock del debito al 31/12/2021	€ 136.246,28
Indicatore di ritardo dei pagamenti	gg -11

Dato atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2021 questo ente NON è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito;

Dato atto della regolarità tecnica espressa ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visti, altresì, lo Statuto Provinciale, e i vigenti Regolamenti di Contabilità e di Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri allegati al presente atto come per legge;

## DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018 e s.m.i., l'Ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC):

Stock del debito al 31/12/2020	€ 485.834,75
Obiettivo di riduzione del debito (-10% )	€ 437.251,28

OGGETTO : Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d'atto dell'assenza obbligo di accantonamento per l'esercizio 2022

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

---

Fatture ricevute nel 2020	€ 20.806.190,01
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2020	€ 1.040.309,50
Stock del debito al 31/12/2021	€ 136.246,28
Indicatore di ritardo dei pagamenti	gg -11

- 2) Di prendere atto, altresì, che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- 3) Di dare atto che, sulla base degli indicatori riportati al punto 1) e del rispetto degli obblighi di trasparenza e di comunicazione di cui al punto 2), questo Ente per l'esercizio 2021 NON è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione, conservazione ed archiviazione, nonché all'Organo di Revisione per opportuna conoscenza.

OGGETTO : Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d'atto dell'assenza obbligo di accantonamento per l'esercizio 2022

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

---

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
(f.to Francesco Menna)

Il Segretario Generale  
(f.to Franca Colella)

.....

.....

---

**Certificato di pubblicazione**

Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

---

**Certificato di esecutività**

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 26/02/2022 essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti, lì

IL RESPONSABILE  
(Elisabetta Cini)